

Piacenza, 10 Luglio 2019

Spett.le
**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare**
Direzione Generale per i rifiuti e
l'inquinamento

Via email:
direttiverifiuti@minambiente.it

Oggetto: invio osservazioni sulla bozza di revisione del decreto legislativo n. 99/1992, sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura, per il recepimento di nuove direttive del c.d. "pacchetto rifiuti", in vista della consultazione convocata presso il Ministero per l'11.7 p.v. (Vs. Rif. Prot. 0010775 del 17/6/2019).

Con la presente, la scrivente società SYNGEN S.r.l., del Gruppo AGROSISTEMI S.r.l. di Piacenza, invitata a partecipare alla consultazione di cui in oggetto, con proposte, osservazioni e criticità sul testo sottoposto da Codesta Spett.le Direzione Generale, intende inviare un proprio contributo scritto, in vista dell'incontro dell'11.7 p.v.; contributo condiviso anche dalla GREEN ECOL S.r.l. di Fermo (FM), che a tal fine sottoscrivono ed inviano anche in proprio la presente, in quanto società parimenti operanti nel settore della produzione di "*Gesso di defecazione da fanghi*", quindi interessate a partecipare alla suddetta consultazione.

Ai suddetti fini, si ritiene opportuno, in particolare, fare dei rilievi sul concetto di "*Gesso di defecazione da fanghi*" - come riportato nel testo, oltre che nelle "*Definizioni*", anche nel Titolo IV - e, specificamente, sulla sua qualificazione giuridica come "*rifiuto*" e non più come "*prodotto*" (con conseguente stralcio della relativa voce dal decreto legislativo n. 75/2010, dove è attualmente disciplinato come "*prodotto*" appunto), che risulta proprio essere stata oggetto di discussione nell'incontro del gruppo di lavoro di Codesta Direzione Generale del 17.4 u.s..

Dalla lettura dei suddetti documenti ricevuti, infatti, si evince che, Codesta Direzione Generale sarebbe del parere di dover equiparare il Gesso di defecazione ai fanghi, configurandolo come "*rifiuto*" e non più come "*prodotto*", principalmente perchè la qualifica come "*prodotto*" ai sensi del decreto legislativo n. 75/2010 precluderebbe i meccanismi di controllo di destinazione d'uso e dosi di applicazione, nonchè per la fissazione di limiti quantitativi allo spandimento ed altre restrizioni. La scrivente Società ritiene di non poter concordare con tale parere, in quanto, per i motivi che si andranno di seguito ad illustrare puntualmente, sia dal punto di vista giuridico-normativo, sia dal punto di vista tecnico-scientifico, risulta pacifico che il "*Gesso di defecazione da fanghi*" non

possa essere qualificato come “rifiuto”; pertanto, sia più corretto ed opportuno mantenere distinta la disciplina prevista per lo stesso nel decreto legislativo n. 75/2010, da quella prevista, invece, per i “Fanghi” nei decreti legislativi nn. 152/2006 e n. 99/1992.

Dal punto di vista giuridico-normativo, si rileva quanto segue.

a) Premessa.

Innanzitutto è bene premettere che i fanghi prodotti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane sono già da tempo utilizzati, con ottimi risultati, come fertilizzanti in agricoltura, perché contengono sostanze organiche e minerali (come azoto, fosforo e potassio), che favoriscono la fertilità vegetale; inoltre, il loro riutilizzo agronomico rappresenta una valida ed alternativa soluzione al problema dello smaltimento in discarica, che altrimenti sarebbe necessario per gli stessi, e sostituisce quasi completamente la concimazione chimica o gli altri tipi di concimazione organica comunemente utilizzati in agricoltura. Una modalità di utilizzazione di tali fanghi in agricoltura è rappresentata dal trattamento consistente in un processo chimico-fisico con idrolisi, che consente la produzione di un correttivo agricolo, ossia un fertilizzante del suolo, denominato “*Gesso di defecazione da fanghi*” appunto.

b) Sull’ inquadramento normativo dei “Fanghi”.

Ciò premesso e venendo all’inquadramento normativo, dapprima dei “Fanghi”, bisogna considerare che il suddetto processo di utilizzazione degli stessi in agricoltura è disciplinato, in Italia, dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, emanato in attuazione della Direttiva n. 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; il quale stabilisce le caratteristiche, le modalità e le condizioni in base alle quali i fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue possono essere utilizzati in agricoltura, definendo tra l’altro i parametri da analizzare e le relative concentrazioni limite. Esso prevede, infatti, che non tutti i “Fanghi” possano essere utilizzati in agricoltura, ma solo quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), ovvero esclusivamente quelli derivanti dai processi di depurazione:

- 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, della Legge 8 ottobre 1976, n. 670;
- 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi (tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi provenienti esclusivamente da insediamenti civili);

3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla Legge n. 319/1976 e ss. mm. e ii. (tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli provenienti esclusivamente da insediamenti civili).

Per quanto riguarda, poi, le concentrazioni limite previste nel suddetto decreto, è stata proprio di recente introdotta una nuova disciplina, contenuta nell'art. 41 rubricato "Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione" del D.L. 28 settembre 2018 n. 109 c.d. "Decreto Genova" - anche al fine di superare la situazione di criticità venutasi a creare a seguito della nota sentenza n. 1782 del T.A.R. Lombardia - Milano - che ha modificato i valori di tali limiti, facendo emergere la problematica rappresentata dal fatto che tali valori, indicati nelle tabelle allegate al D.Lgs. n. 99/1992, sono più elevati rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. n. 152/2006. Per cui manca un coordinamento tra queste due discipline e per superare tale problematica, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei Fanghi di depurazione, i limiti dell'allegato IB del D.Lgs. n. 99/1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo IV, per i quali i limiti sono i seguenti (come innalzati dalla suddetta sentenza):

- idrocarburi (C10-C40) inferiori o uguali a 1.000 (mg/kg tal quale);
- sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inferiori o uguali a 6 (mg/kg SS);
- PCDD/PCDF + PCB DL inferiori o uguali a 25 (ng WHO-TEQ/kg SS);
- PCB inferiori o uguali a 0,8 (mg/kg SS);
- Toluene inferiore o uguale a 100 (mg/kg SS);
- Selenio inferiore o uguale a 10 (mg/kg SS);
- Berillio inferiore o uguale a 2 (mg/kg SS);
- Arsenico inferiore o uguale a 20 (mg/kg SS);
- Cromo totale inferiore o uguale a 200 (mg/kg SS);
- Cromo IV inferiore o uguale a 2 (mg/kg SS).

(si precisa che, per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL, viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno ed ai fini della suddetta nuova normativa, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1.000 mg/kg, si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della Nota L, contenuta nell'allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008).

Fermo restando quanto sopra esposto in merito alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 99/1992 sui Fanghi di depurazione, è inoltre necessario considerare che la gestione dei fanghi di depurazione, in particolare, è inoltre disciplinata dall'art. 127 del D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", in quanto prevede che: "... 1. ... I fanghi devono essere riutilizzabili ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. 2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre. ...". Ciò ad ulteriore dimostrazione del fatto che lo stesso Legislatore ha inteso favorire, ove possibile/consentito, il riutilizzo dei "Fanghi" e quindi la possibilità di convertirli da "rifiuto" a "prodotto", quale è per esempio il "Gesso di defecazione da fanghi", che se ne ricava dal suddetto trattamento.

d) Sull'inquadramento normativo del "Gesso di defecazione da fanghi".

Venendo, dunque, all'inquadramento normativo del Gesso di defecazione da fanghi, bisogna considerare che le caratteristiche che deve possedere tale prodotto, ottenuto dal suddetto trattamento mediante processo chimico-fisico con idrolisi dei fanghi di depurazione, sono disciplinate dal D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 giugno 2016, avente ad oggetto le modifiche degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del D.Lgs. n. 75/2010, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009 n. 88". Tale decreto ministeriale ha appunto modificato il D.Lgs. n. 75/2010, mediante l'inserimento al punto 2.1. "*Correttivi calcici magnesiaci*" dell'allegato n. 3 di un nuovo prodotto fertilizzante identificato con il n. 23 e denominato "*Gesso di defecazione da fanghi*", il quale rappresenta un fertilizzante ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) dei fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico delle acque reflue urbane, mediante l'utilizzo di calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio, ed appartiene alla famiglia dei cc.dd. "*elementi chimici della fertilità*", in particolare alla specie dei cc.dd. "*correttivi*", ossia "*materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo, dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3*" (come disposto dall'art. 2, I comma, lett. aa) del D. Lgs. n. 75/2010). Il "Gesso di defecazione da fanghi" è, quindi, un "prodotto" (non un "rifiuto") ottenuto da idrolisi ed eventuale attacco enzimatico dei Fanghi, quelli di cui al D.Lgs. n. 99/1992, con calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio. Il suddetto D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 giugno 2016 precisa, inoltre, che:

- per Fanghi si intendono "*quelli di cui al D.Lgs. n. 99/1992 e ss. mm. e ii.*", ovvero "*i residui derivanti dai processi di depurazione: 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670;*

2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1.; 3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1.”;

- ai Fanghi che vengono trasformati in “Gesso di defecazione da fanghi” si applicano i seguenti parametri e limiti: limite PCB < 0,8 mg/kg s.s.; parametri di natura biologica: Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; Escherichia coli: in 1g di campione t.q.: n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU g.; i valori massimi di concentrazione di metalli pesanti dei suddetti fanghi, ai sensi dell’Allegato 1B del D.Lgs. n. 99/1992 devono inoltre rispettare il valore limite (mg/kg sulla sostanza secca) per i seguenti parametri: Cadmio 20 mg/kg; Mercurio 10 mg/kg; Nichel 300 mg/kg; Piombo 750 mg/kg; Rame 1000 mg/kg; Zinco 2500 mg/kg.

Un’ulteriore precisazione, in particolare sull’utilizzazione agronomica dei Gessi di defecazione, si ritrova nella Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, la quale all’art. 26 riguardante i “fertilizzanti correttivi” stabilisce che: “1. L’utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare del Gesso di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, come definiti all’allegato 3 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2010, qualora ottenuti da processi che prevedono l’utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e dell’articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono riportare in etichetta il titolo di azoto.”.

e) Sui controlli e le verifiche cui è sottoposta l’attività di trattamento dei Fanghi di depurazione per la produzione di Gesso di defecazione da fanghi.

Stante tutto quanto sopra sull’inquadramento normativo in particolare del Gesso di defecazione da fanghi, con l’illustrazione delle caratteristiche chimico-fisiche dello stesso e dei parametri/limiti normativi, previsti per la sua qualificazione ed il suo utilizzo in agricoltura, si rileva

altresì che la relativa attività di trattamento è sottoposta ad una serie di controlli e verifiche, che si elencano di seguito:

- sistemi di controllo della tracciabilità dei rifiuti¹ e verifica, vigilanza e controllo² in materia di gestione dei rifiuti, previsti delle norme in materia ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- sistemi di controllo³ per l'accertamento della conformità del fertilizzante alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003, alla tracciabilità⁴ ed all'attività di vigilanza⁵ esercitata dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e, in merito alla preparazione e al commercio del fertilizzante prodotto, ai sensi del D.Lgs 75/2010 e ss.mm.ii.;
- sistema di vigilanza e dei controlli ufficiali previsti dal regolamento REACH⁶ ed alla disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 133/2009 e ss.mm.ii., relativo alla *“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento comunitario n. 1907/2006”*, che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, riguardanti il regolamento REACH.

Pertanto, solamente se vengono rispettate tutte le condizioni di cui sopra e superati i suddetti controlli/verifiche, il “Gesso di defecazione da fanghi” cessa di essere un “rifiuto”⁷ e diventa, invece, un “prodotto”, nello specifico un fertilizzante correttivo, ossia una merce a tutti gli effetti di legge che, in quanto tale, può essere immessa liberamente sul mercato.

Infine, per quanto riguarda il processo autorizzativo / di registrazione previsto per lo svolgimento della suddetta attività di trattamento, si precisa che i soggetti che intendono effettuare l'attività di produzione di fertilizzanti, in particolare del *“Gesso di defecazione da fanghi”*, mediante il recupero e trattamento dei fanghi di cui sopra, devono:

- 1) essere autorizzati alla realizzazione ed alla gestione dell'attività ovvero delle operazioni di recupero⁸ in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

¹ Vedi artt. 188-bis e 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

² Vedi art. 206-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

³ Vedi art. 6, I comma, del D.Lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii..

⁴ Vedi art. 8 del D.Lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii..

⁵ Vedi art. 11, I comma, del D.Lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii..

⁶ Vedi Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e ss.mm.ii..

⁷ L'art. 184-ter, V comma, del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che: “La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto”.

⁸ Tali attività sono identificate dal codice R13 “Operazioni di recupero finalizzate alla messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12” e dal codice R3 “Operazioni di recupero finalizzate al riciclaggio e al recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, in particolare dei fanghi biologici derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane” (cfr. Allegato C) della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

- 2) essere registrati al “*REACH Regulation*” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia Europea per le sostanze chimiche;
- 3) essere iscritti al “*Registro dei fabbricanti dei fertilizzanti*” istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nei modi previsti dall’allegato 14 del D.Lgs. n. 75/2010 (a tal proposito si consideri che l’art. 2, II comma, lettera m) del D.Lgs. n. 75/2010 prevede che è considerato fabbricante “*la persona fisica o giuridica responsabile dell’immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l’importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante; tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante*”);
- 4) effettuare l’iscrizione del fertilizzante convenzionale prodotto, nello specifico “*Registro dei fertilizzanti*”, istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi del D.M. n. 11175 del 17 luglio 2012, relativo all’aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 75/2010, che rende obbligatoria la procedura di inserimento online delle domande di iscrizione al Registro dei fertilizzanti.

Pertanto, coloro che intendono fabbricare il “Gesso di defecazione da fanghi” devono:

- a) presentare l’istanza di autorizzazione ex art. 208, I comma, del D.Lgs. n. 152/2006, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- b) registrarsi al suddetto “*REACH Regulation*”;
- c) dopo aver ottenuto la suddetta autorizzazione dovranno iscriversi al “*Registro dei fabbricanti di fertilizzanti*” e al “*Registro dei fertilizzanti*” per la specifica tipologia di fertilizzante “Gesso di defecazione da fanghi”, comunicare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali le seguenti informazioni:
 - ubicazione del sito produttivo;
 - rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - registrazione al “*REACH Regulation*”;
 - indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo dettagliatamente le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare: le informazioni sulle materie prime (l’elenco delle materie prime e le caratteristiche e origine delle materie prime), le informazioni sul processo produttivo (la definizione

delle fasi del processo di produzione, la descrizione delle fasi del processo di produzione, i parametri di processo);

- denominazione del tipo di fertilizzante convenzionale prodotto (nel caso di specie il “Gesso di defecazione da fanghi”);
- denominazione commerciale del fertilizzante prodotto;
- eventuale presenza di meso-elementi;
- eventuale presenza di micro-elementi;
- elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Soltanto all’esito di tale iter, quindi, si potrà iniziare ad esercitare l’attività di produzione del “Gesso di defecazione da fanghi” e di commercializzazione dello stesso quale fertilizzante correttivo. A quest’ultimo proposito si precisa, altresì, che esso può essere commercializzato come fertilizzante solo se rispetta i requisiti tecnici di legge e se sono state adempiute le prescrizioni riportate nel regolamento comunitario n. 2003/2003 del 13 ottobre 2003 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii., che ne impongono la classificazione, l’etichettatura e la tracciabilità del fertilizzante. In particolare, per il “Gesso di defecazione da fanghi”, in caso di imballaggio, l’etichetta deve obbligatoriamente indicare anche il materiale biologico idrolizzato (ex Allegato n. 3 al D.Lgs. n. 75/2010), mentre se viene venduto sfuso, tali indicazioni devono essere riportate nel documento di accompagnamento (ex artt. 7 e 9, I comma, lett. a) del reg. CE 2003/2003).

f) Sulla questione dell’“End Off Waste”.

Da tutto quanto fin qui esposto, risulta dunque evidente la completezza della normativa già in essere, che disciplina chiaramente il “Gesso di defecazione da fanghi” come “prodotto” e non come “rifiuto”, nonché i limiti di legge ai quali è sottoposto ed i relativi controlli previsti. Ad ulteriore conferma di ciò, con particolare riferimento alla nota questione del c.d. “End Of Waste” (EoW), si rileva quanto segue. Il Ministero dell’Ambiente, a settembre 2018, in risposta al quesito⁹ posto dalla Provincia di Pavia, in merito all’autorizzazione End Of Waste ex art 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, inerente alla produzione di gessi di defecazione (“prodotto”) da fanghi di depurazione (“rifiuto”), ha chiarito che “...poiché le caratteristiche del prodotto fertilizzante “Gesso di defecazione” sono già state normate a livello nazionale con il decreto legislativo n. 75/2010, l’autorizzazione per la produzione di gessi di defecazione che la Provincia è chiamata a rilasciare, non consiste in una autorizzazione End of Waste caso per caso. Pertanto, l’operazione in questione consiste in una attività di recupero di rifiuti che, come tale, necessita di una procedura di autorizzazione ai sensi

⁹ https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/Quesito07_EoW.pdf

dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e non in una autorizzazione ai sensi dell'articolo 184-ter del medesimo decreto. Infatti, la Provincia deve verificare che la procedura di recupero avvenga in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 75/2010 in merito alla tipologia dei rifiuti ammissibili, al processo di trattamento ed alla qualità del prodotto ottenuto. È inoltre nella facoltà della Provincia dettare ulteriori specifiche o prescrizioni se le condizioni del caso lo richiedono.”.

A quest'ultimo proposito si precisa, inoltre, quanto segue sul “Gesso di defecazione da fanghi”.

- È comunemente utilizzato per scopi specifici, ossia, essendo un fertilizzante correttivo calcico magnesiaco (come qualificato dalla normativa sopra citata) è utilizzato dagli agricoltori come correttivo del suolo bilanciato nelle sue componenti organica e minerale, da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare le proprietà chimiche anomale dei suoli, rendendole più adatte alla crescita di specifiche specie vegetali.
- Può essere utilizzato dai fabbricanti di fertilizzanti per creare un nuovo concime ottenuto da miscelazione¹⁰ a secco con altri ammendanti (ad esempio con il compost di qualità) e/o fertilizzanti a matrice organica/minerale.
- Ha un mercato ed una domanda, in particolare il mercato di riferimento è quello agricolo, in quanto esso rappresenta un fertilizzante correttivo calcico magnesiaco, appartenente quindi alla categoria dei cc.dd. correttivi dei suoli agricoli, quindi utilizzato in agricoltura, come sopra esposto; la sua domanda è già esistente ed addirittura in crescente aumento, come dimostra una indagine di mercato condotta dall'ARPAE della Regione Emilia Romagna sull'uso dei fertilizzanti, nella quale si legge che “... negli anni dal 2004 al 2015 ... c'è stato un evidente incremento degli ammendanti e dei correttivi che compensa una flessione dei concimi. Nell'ambito dei fertilizzanti si richiama l'attenzione in particolare sui correttivi che, a partire dal 2011, sono diventati una componente significativa fino a rappresentare nel 2014 il 22% di tutti i fertilizzanti, mentre fino al 2006 non raggiungevano neppure la quota dell'1%. Ciò è avvenuto soprattutto in seguito all'introduzione del “Gesso di defecazione”, un correttivo calcico magnesiaco derivante dall'idrolisi alcalina dei fanghi di depurazione urbana. Tale prodotto è incluso tra quelli di libera commercializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010 sui fertilizzanti e consente una collocazione facile e conveniente dei fanghi di depurazione.”¹¹. Il motivo di ciò è da ricercare nel fatto che, in agricoltura, è sempre più sentita l'esigenza di sostituire i fertilizzanti chimici di sintesi con fertilizzanti bilanciati nelle componenti organica e

¹⁰ Cfr. art. 2, I comma, lettera o) del D.Lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii..

¹¹ Cfr. <https://webbook.arpae.it/indicatore/Uso-di-fertilizzanti-00001/?id=ef258eb9-6369-11e5-bf2c-11c9866a0f33>

minerale, come il “Gesso di defecazione da fanghi” appunto perché la loro azione favorisce il miglioramento delle caratteristiche chimico-fisiche dei terreni alcalini, acidi e/o sabbiosi, fornendo direttamente il calcio, necessario alle colture per rinforzare le loro pareti cellulari, rendendole più resistenti alle malattie e al gelo, e lo zolfo (in forma solida), che è fondamentale per l’attività della flora batterica utile del terreno, nonché la componente organica particolarmente utile per l’effetto ammendante per le aziende che non praticano zootecnica. Grazie al “Gesso di defecazione da fanghi”, quindi, si può migliorare ed aumentare la produttività delle varie colture praticate in agricoltura.

- Esso soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti, in particolare dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 giugno 2016, di cui alla premessa, in quanto ha le seguenti caratteristiche tecniche:
 - i. il prodotto è ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di “fanghi” mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio;
 - ii. il titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) è la seguente: CaO pari al 15% sul secco; SO₃ pari al 10% sul secco;
 - iii. gli elementi il cui titolo deve essere dichiarato sono i seguenti: CaO totale, SO₃ totale e N totale;
 - iv. i fanghi che vengono utilizzati per produrre il “Gesso di defecazione da fanghi” sono quelli di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e ss.mm.ii., i quali devono rispettare i seguenti limiti: PCB < 0,8 mg/kg s.s. ed inoltre i seguenti parametri di natura biologica: Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0, M(4)=0; Escherichia coli: in 1 g. di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/h; M(4)=5000 CFG/g.;
 - v. i valori limite dei metalli pesanti¹² espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti: Piombo totale 140 mg/kg.; Cadmio totale 1,5 mg/kg.; Nichel totale 100 mg/kg.; Zinco totale 500 mg/kg.; Mercurio totale 1,5 mg/kg.; Cromo esavalente 0,5 mg/kg.;
 - vi. la corrispondente tolleranza¹³ per il “Gesso di defecazione da fanghi” espressa in valori assoluti in percentuale di peso è la seguente per ciascun componente: CaO = 0,7; SO₃ = 0,5; C org. = 3,0; N = 0,3.

¹² Cfr. il punto 1.4. dell’Allegato n. 3 “Correttivi” del D.Lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii..

¹³ Cfr. Allegato n. 7 dell’articolo 3, I comma, del D.Lgs. n. 75/2010 “Tolleranze”, che recita: “1.1. Le tolleranze indicate nel presente allegato per ciascun titolo dichiarato, corrispondono agli scarti ammissibili del valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell’analisi. 1.2. Le tolleranze devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, nonché dell’eventuale errore analitico e di

- Il suo utilizzo non determina impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, in quanto, in primo luogo, le sue caratteristiche chimico-fisiche garantiscono la qualità del prodotto che quindi non nuoce né all'ambiente né alla salute umana; in secondo luogo, la produzione e l'utilizzo di tale sostanza è sottoposta a specifici sistemi di controllo, tra i quali la registrazione al "REACH Regulation", di cui sopra, che si occupa appunto di valutare, autorizzare e registrare le sostanze chimiche, al fine di assicurare un maggiore livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.
- Dal punto di vista ambientale, la produzione del "Gesso di defecazione dei fanghi", mediante il recupero/trattamento dei fanghi di depurazione, presenta molteplici ed indubbi vantaggi, tra i quali:
 - i. il prodotto ottenuto a seguito del trattamento è un ottimo fertilizzante correttivo dei suoli agricoli e possiede caratteristiche fisiche apprezzabili (quali per esempio: assenza di odori, percentuale di umidità contenuta, aspetto granulare, ecc.);
 - ii. l'impiego agronomico di questo prodotto, non solo è da considerarsi un'azione importante ai fini dell'incremento della sostanza organica nei terreni che sempre di più ne risultano impoveriti, ma ha anche altri vantaggi agronomici ed ambientali (quali per esempio: la capacità di correggere i suoli alcalini abbassandone il pH perché solubilizza i carbonati; la possibilità di contrastare l'acidità dei suoli innalzando il pH basso perché sostituisce gli ioni H⁺ con Ca⁺⁺ adsorbiti sulle argille; la garanzia di avere una concimazione azotata di base dei terreni con risparmio e maggiore efficacia; il miglioramento delle proprietà fisiche dei suoli, l'aumento di densità apparente e la stabilità strutturale, grazie al suo effetto ammendante; il ripristino dell'equilibrio nei terreni sbilanciati dall'uso prolungato di fertilizzanti chimici di sintesi; l'aumento dell'attività dei batteri benefici del terreno e l'eliminazione dei sintomi di sofferenza delle piante causati dalla scarsa aereazione del suolo, ecc.).

g) Sulla qualificazione giuridica del "Gesso di defecazione da fanghi" come "rifiuto" e non più come "prodotto".

Da ciò consegue che non risulterebbe assolutamente necessario o comunque opportuno che il "Gesso di defecazione da fanghi" venga qualificato come "rifiuto" e non più come "prodotto"; inoltre,

campionamento; pertanto le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo. 1.3. Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati nel Regolamento (CE) 2003/2003 e negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tenuto conto dell'incertezza di misura. 1.4. In mancanza di un massimo indicato, l'eccedenza del titolo riscontrato rispetto al titolo dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione."

non sussistono nemmeno ragionevoli motivi per poter modificare in tal senso la relativa qualificazione giuridica, per le seguenti ulteriori ragioni.

Innanzitutto, l'essenza stessa del "Gesso di defecazione da fanghi" non rispecchia la definizione di "rifiuto" che, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs 152/2006, è rappresentato da "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione/l'obbligo di disfarsi"; mentre, il "Gesso di defecazione da fanghi" viene prodotto proprio allo scopo inverso, ossia quello di essere utilizzato in agricoltura come fertilizzante correttivo dei suoli agricoli, infatti viene appositamente generato al fine di produrre un fertilizzante correttivo attraverso uno specifico trattamento chimico fisico (operazione di recupero R3), mediante idrolisi ed eventuale attacco enzimatico dei fanghi (rifiuti), quelli di cui al D.Lgs. n. 99/1992, con calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio. Pertanto, non può di certo rappresentare un "residuo" e/o uno "scarto" di produzione, ovvero una sostanza di cui ci si debba disfare o si abbia l'intenzione/l'obbligo di farlo; ciò a maggior ragione se si considera che, come statuito nella nota sentenza del 12 dicembre 2013 della Corte di Giustizia UE¹⁴, non sono assoggettabili alla disciplina sui rifiuti quei beni, sostanze o prodotti che il detentore intenda con certezza sfruttare o commercializzare in condizioni vantaggiose, senza alcuna volontà di disfarsene. Inoltre, il "Gesso di defecazione da fanghi" non può essere assimilato ad un rifiuto, anche perché non possiede proprio le caratteristiche tecniche tipiche di un c.d. "residuo" e/o "scarto" di produzione, come sopra considerato, ed infatti non risulta essere inserito nell'elenco europeo dei rifiuti, operativo dal 1 luglio 2015, in ossequio a quanto disposto dalla decisione 2014/955/UE¹⁵ che ha modificato la precedente decisione 2000/532/CE ed ha sostituito gran parte dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Infatti, nel catalogo europeo dei rifiuti - che rappresenta l'elenco dei codici di classificazione dei rifiuti (Codice Europeo del Rifiuto, CER)¹⁶ secondo la direttiva 75/442/CEE e l'allegato I, denominato "Elenco europeo dei rifiuti (List of wastes)", e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero - non compare il "Gesso di defecazione da fanghi", che quindi risulta sfornito di codice CER, proprio perché (evidentemente) non è considerato un "rifiuto" nemmeno a livello europeo, ma anzi, è stato ratificato nel 2016 da Bruxelles come fertilizzante italiano, in seguito a specifica richiesta del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

¹⁴ Corte di Giustizia UE, Sez. I, n. C-241/12 e C-242/12 del 12 dicembre 2013.

¹⁵ Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2014/955/UE) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 370/44 del 30.12.2014.

¹⁶ Trattandosi di una decisione dell'UE, l'elenco dei rifiuti è vincolante nel suo complesso, ed è indirizzato agli Stati membri e non richiede alcun recepimento.

h) Sulla delega al Governo per il recepimento delle direttive europee c.d. “pacchetto rifiuti”, in particolare la direttiva relativa alle discariche di rifiuti.

Il disegno di legge di delegazione Europea 2018 (A.C. 1201) - che contiene la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee c.d. “pacchetto rifiuti” e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea, all’art. 14, relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - prescrive al Governo di adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 99/1992, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all’art. 1, n. 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
- 2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
- 3) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
- 4) garantire la gestione e l’utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l’uomo e per l’ambiente;
- 5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all’interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza.

Attualmente, la Direttiva 86/278/CEE, sull’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue, incoraggia l’utilizzazione dei Fanghi in agricoltura e regola tale utilizzo in modo da prevenire effetti dannosi sul suolo, sulla flora, sulla fauna e sulla salute umana. Non è stata attivata una procedura di revisione di questa norma¹⁷, ma viene demandato ai singoli stati membri la facoltà di intervenire su tutti quei parametri non previsti nella disciplina comunitaria. Gli artt. 2 e 3 della Direttiva fissano con precisione l’ambito di applicazione della stessa ai:

- i. fanghi residui provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue domestiche o urbane e da altri impianti di depurazione delle acque reflue che presentano una composizione analoga a quella delle acque reflue domestiche e urbane;

¹⁷ Il Commissario Europeo per l’Ambiente, Karmenu Vella, il 20 dicembre 2018 in risposta ad un’interrogazione parlamentare (IT E-005454/2018) ha chiarito che *“Conformemente all’articolo 12 della direttiva 86/278/CEE del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, qualora le condizioni lo richiedano, gli Stati membri possono adottare misure più severe di quelle previste nella presente direttiva: pertanto possono fissare valori limite più rigorosi per i metalli pesanti rispetto a quelli previsti dalla direttiva. La revisione della direttiva 86/278/CEE non è nel programma di lavoro della Commissione”*.

ii. fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue;

iii. fanghi residui provenienti da impianti di depurazione diversi da quelli di cui ai punti i) e ii).

I fanghi di cui alla precedente lettera i) possono essere utilizzati in agricoltura conformemente alla Direttiva, quelli di cui alla lettera ii) possono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni indicate dallo Stato membro e quelli di cui alla lettera iii) possono essere utilizzati solo se l'utilizzazione è regolamentata dallo Stato membro.

L'ambito di applicazione è, perciò, piuttosto esteso e certamente l'uso dei Fanghi prodotti dalla depurazione di acque reflue urbane - che per definizione (ex art. 1, comma 1, della Direttiva 91/271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane) sono acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento, normalmente conferite in pubblica fognatura - rappresenta il caposaldo della suddetta direttiva. L'uso in agricoltura di altre tipologie di Fanghi non è escluso, ma subordinato al rispetto di condizioni specifiche per i Fanghi delle fosse settiche (anche diverse da quelle previste dalla Direttiva 86/278) ed alla regolamentazione specifica degli Stati membri, per gli altri Fanghi prodotti dalla depurazione di acque reflue non rientranti nelle categorie sopra indicate.

La Direttiva 86/278 non ha posto limiti per microinquinanti organici, quali idrocarburi, diossine, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) o policlorobifenili (PCB), e gli Stati membri l'hanno poi trasposta nell'ordinamento nazionale, adattandola ai diversi contesti territoriali, e, in alcuni casi, prevedendo limiti più restrittivi delle concentrazioni dei metalli pesanti nei terreni e nei Fanghi (sul punto cfr. quanto esposto da Utilitalia nel proprio Position Paper "*Gestione dei fanghi di depurazione*") e ulteriori limiti per alcuni inquinanti organici.

A ciò si aggiunga che nella comunicazione COM (2015) 614 final, la Commissione chiarisce come la gestione dei rifiuti rivesta un ruolo preminente nell'economia circolare, assegnando - secondo un preciso ordine di priorità - il primo posto alla prevenzione, seguita dall'attività di preparazione per il riutilizzo, dal riciclaggio, dal recupero di energia e, da ultimo, dallo smaltimento in discarica, minimizzando contestualmente gli effetti nocivi sull'ambiente e ottimizzando l'utilizzo delle risorse. Nella medesima comunicazione, la Commissione auspica altresì la crescita del mercato delle materie prime secondarie, richiamando esplicitamente sia i nutrienti riciclati dai rifiuti per ridurre il fabbisogno di concimi minerali, la cui produzione ha un impatto negativo sull'ambiente, sia il riutilizzo dell'acqua reflua trattata per alleviare la pressione su risorse idriche sovra sfruttate.

Inoltre, nella Relazione COM(2017) 88 final, la Commissione, nel presentare lo stato di attuazione della direttiva 86/278/CEE, riferisce che i dati forniti dagli Stati membri sui fanghi prodotti

e utilizzati in agricoltura confermano che quello agricolo resta uno degli utilizzi prevalenti (circa il 45% della quantità dei fanghi prodotti).

Infine, nella Relazione COM(2017) 749 final, la Commissione, nel valutare positivamente i progressi avvenuti, seppur gradualmente, nell'applicazione della direttiva 91/271/CEE, evidenzia i principali ulteriori obiettivi da promuovere, tra cui il miglioramento della qualità e del recupero dei fanghi di depurazione e, nella medesima relazione, emerge che nel 2014 nell'Unione Europea *“sono stati prodotti 8,7 milioni di tonnellate di fanghi sotto forma di sostanza secca solida, ossia circa 17 kg per abitante; ed il 58% dei fanghi prodotti è stato riutilizzato, principalmente in agricoltura”*.

Nell'Unione Europea, quindi, anche in linea con il concetto di “economia circolare”, che rappresenta l'obiettivo principale da raggiungere, viene incentivato il riciclaggio dei Fanghi ed i dati dimostrano che il contributo del settore è già stato significativo in questo senso: *“(i) oltre la metà del fosforo eliminato dalle acque reflue negli impianti di trattamento è stato riutilizzato o riciclato; (ii) la quantità di azoto e fosforo riciclati nel terreno è di 250 000 tonnellate per ciascun elemento. Con un valore di 1 300 EUR a tonnellata per l'azoto e di 900 EUR a tonnellata per il pentossido di fosforo (P2O5), il valore totale del riciclaggio dei fanghi di depurazione avrebbe raggiunto 550 milioni di EUR nel 2014 ; (iii) il 27% dei fanghi viene incenerito (principalmente quello prodotto nelle aree urbane), come avviene per lo più in AT, DE e NL.”*.

Pertanto, qualificare il “Gesso di defecazione da fanghi”, come “rifiuto” e non più come “prodotto”, andrebbe contro gli stessi obiettivi che l'Unione Europea propone di raggiungere nel settore, quali l'utilizzo di modalità alternative di recupero dei Fanghi per ridurre lo smaltimento in discarica, nonchè contro il concetto stesso di “economia circolare”, che è appunto finalizzata a privilegiare sempre il “riutilizzo” e quindi, per quanto interessa ai fini della presente, la riconversione di un “rifiuto” in un “prodotto”, riutilizzabile appunto (esattamente il contrario, dunque, della scelta di degradare allo stadio di “rifiuto”, un “prodotto”, che, come tale, può garantire proprio il continuo riuso dello stesso).

* * * *

In conclusione, dunque, dal punto di vista giuridico-normativo, le scriventi Società ritengono, che non sussistano i presupposti tecnici, giuridici nonchè in ogni caso la convenienza/opportunità, di modificare l'assetto esistente per qualificare il “Gesso di defecazione da fanghi” come “rifiuto”, e non più come “prodotto”; nè, si ritiene, sussistano ragioni di necessità per dover intervenire in tal senso sull'attuale disciplina. Ciò, oltre che per tutti i motivi fin qui esposti, per le ulteriori ragioni che, da un punto di vista prettamente tecnico-scientifico, sono state raccolte in un'apposita relazione, che si allega alla presente ed alla quale si fa direttamente rinvio per la relativa lettura.

Pertanto, le scriventi Società, nell'ambito della consultazione che è stata convocata per discutere in merito alla bozza di revisione del decreto legislativo n. 99/1992, sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura, per il recepimento di nuove direttive del c.d. "pacchetto rifiuti", esprimono le loro osservazioni e criticità, rispetto al testo che è stato redatto in bozza da Codesta Spett.le Direzione Generale, nei termini sopra esposti, senza addentrarsi negli specifici punti del testo da modificare e/o integrare, in quanto si ritiene opportuno/necessario dapprima intervenire sull'impostazione di base (ossia l'intenzione di qualificare il "Gesso di defecazione da fanghi" come "rifiuto" e non più come "prodotto"), che non risulta possibile e comunque condivisibile.

Soltanto per completezza espositiva, in merito specifico al testo della bozza di decreto, le scriventi Società anticipano di aver rilevato la presenza di alcune imprecisioni ed incongruenze (quali a titolo meramente esemplificativo, in questa fase, si citano esclusivamente le seguenti: all'art. 14, lett. h) è indicato il comma 4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i rifiuti pericolosi, anziché i rifiuti non pericolosi; inoltre, dall'art. 26 comma 1, lett. a) e b) restano fuori in particolare l'art. 3, che disciplina le "Definizioni" e qualifica il Gesso come rifiuto), che probabilmente sono dovute al fatto che questa rappresenta soltanto una bozza, ad ogni modo, per evitare che, a causa di refusi nella versione definitiva, si tramutino in veri e propri errori, anche giuridici, abbiamo ritenuto opportuno segnalarlo fin d'ora.

A tal fine, l'incontro dell'11.7 p.v. sarà una gradita occasione per approfondire tutti gli ulteriori aspetti e confrontarsi in merito con Codesta Spett.le Direzione Generale, anche al fine di sottoporre eventuali proposte di modifica e/o integrazione alternative.

Con osservanza.

Cordiali saluti.

Si allega alla presente la relazione tecnica.

Per AGROSISTEMI S.r.l.

L'Amministratore Unico
sig. Luigi Peroncelli



Per SYNGEN S.r.l.

Il legale rapp.te
dott. Fabio Cella



Per GREEN ECOL S.r.l.

Il Presidente del C.d.A.
ing. Aldo Birrozzi

